

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

Indice

1 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO	3
2 MATRICE DEI RISCHI E DEI REATI POSSIBILI.....	4
3 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	7
4 ALLEGATI.....	7

1 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

In considerazione della natura e dell'attività di **RBS**, e in relazione alla modalità di presumibile realizzazione di Reati previsti dal Decreto, ai fini del presente Modello - ed in base all'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto che prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati - si sono considerati rilevanti (ed il Modello 'ha individuato le relative attività che possono comportare il relativo rischio) i seguenti Reati:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art.. 24 D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R4
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati. (Art.. 24 bis D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R4
- Delitti di criminalità organizzata relativamente a associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);, associazione di tipo mafioso, , associazione per delinquere. (art. 416 c.p., sesto comma); (Art.. 24 ter D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R2
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente a: corruzione per un atto d'ufficio; istigazione alla corruzione; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio; corruzione in atti giudiziari. (Art.. 25 D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R4
- Delitti contro l'industria e il commercio relativamente: turbata libertà dell'industria o del commercio. (Art.. 25 bis – 1 D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R1
- Reati societari. (Art.. 25 ter D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R4
- Delitti contro la personalità individuale relativamente a: pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico (Art.. 25 quinquies D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R2
- Reati di abuso di mercato. (Art.. 25 sexies D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R2
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. (Art. 25 septies D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R4
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita relativamente a :riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. (Art. 25 octies D.lgs 231/01).valore massimo del rischio riscontrato R4

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. (Art. 25 novies D.lgs 231/01).valore massimo del rischio riscontrato R4
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (Art. 25 decies D.lgs 231/01).valore massimo del rischio riscontrato R4
- Reati ambientali relativamente ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata. (Art. 25 undecies D.lgs 231/01). valore massimo del rischio riscontrato R1

Per contro, in considerazione delle attività svolte e del contesto socio-economico in cui opera la Società, sulla base delle attività potenzialmente a rischio non appaiono ad oggi concretamente ascrivibili le seguenti fattispecie di Reato:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis D.lgs 231/01);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater D.lgs 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 D.lgs 231/01);

2 MATRICE DEI RISCHI E DEI REATI POSSIBILI

Con riferimento alle categorie di attività a rischio, è stata predisposta la cosiddetta "mappatura dei processi/aree a rischio-reato 231", tenendo conto delle seguenti condizioni e considerazioni:

1. Processo: il processo a cui appartiene l'attività a rischio-reato.
2. Attività: la tipologia delle attività a rischio.

Sono stati valutati i processi/aree e le attività correlate a rischio e valutati i fattori che influiscono sul loro livello di impatto ovvero la potenziale perdita/danno che ne potrebbe derivare correlato alla probabilità di accadimento.

Nella matrice è stato rappresentato per evidenti motivi di semplificazione solo il dato sintetico dell'area/processo senza entrare nel dettaglio delle singole attività svolte.

Come previsto nei più avanzati sistemi di analisi dei rischi e di gestione della loro prevenzione, in termini operativi il rischio viene determinato attraverso l'algoritmo comunemente utilizzato anche in altre "matrici" di rischio" (es. generalmente utilizzati l'individuazione e stima dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e in uso fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/94), si sono assunti i seguenti riferimenti e definizioni:

$$\diamond R (\text{Rischio}) = (P \times D \times C) \text{ dove:}$$

- ❖ P = Probabilità di commissione del reato, è il pericolo che l'evento indesiderato (reato) si realizzi;
- ❖ D = Danno potenziale (Magnitudo) conseguente all'integrazione del reato;
- ❖ C = Fattore di contatto (con il pericolo)

Al fine di potere impiegare correttamente questa formula è definita una scala numerica su 3 livelli che va da 0 a 2 associabile sia ai valori di probabilità (P) che di danno o magnitudo (D) ponderati con il fattore di contatto(C) secondo i criteri di seguito riportati.

P = Fattore di Probabilità: da intendersi qui come possibilità che l'evento reato possa concretamente realizzarsi, secondo la seguente scala numerica:

0. **N.A./Irrilevante**: perché non presente o altamente improbabile, possibile solo a seguito della concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti e difficilmente prevedibili e/o controllabili;
1. **Improbabile**: possibilità che si determini l'insorgenza delle condizioni di effettuazione del reato, seppure non in modo esplicitamente identificabili;
2. **Possibile o probabile**: concreta possibilità di accadimento del reato come conseguenza diretta di una precisa causa chiaramente identificabile.

D = Fattore di Danno (o Magnitudo): da intendersi qui come conseguenza di un'azione derivante dalla commissione del reato e che determina una riduzione funzionale o quantitativa di un bene mobile od immobile o di quant'altro abbia un valore economico, secondo la seguente scala numerica:

0. **N.A.** (non applicabile, non presente)
1. **Basso**: situazione che determina danni lievi per la società/azienda
2. **Alto**: situazione che comporta danni significativi per la società/azienda

C = Fattore di contatto con il pericolo: è l'elemento essenziale per passare dal pericolo al danno, poiché nella matrice sono state classificate (nell'ambito dei singoli processi/aree) le risorse addette alle attività distinguendo tra:

- Apicali (Presidente, Amministratori, consiglieri delegati)
- Responsabili di funzione/servizio (Risorse con responsabilità e funzioni di coordinamento delle aree)
- Non apicali (tutti gli altri dipendenti e collaboratori)

Rispetto alle potenziali ipotesi di reato alcune risorse presentano un fattore di contatto più elevato rispetto alle altre per la tipologia di attività svolta:

0. **assente**: nessun fattore di contatto con il potenziale reato
1. **basso**: attività che per la loro natura (per il Sistema Gestionale e per le procedure interne) determinano una minima potenzialità di commettere il reato
2. **alto**: attività che per la loro natura (per il Sistema Gestionale e per le procedure interne) determinano un'elevata potenzialità di commettere il reato

Nella valutazione del rischio si è tenuto conto di fattori di Controllo, Monitoraggio e Formazione già operativi in **RBS** a fronte dell'applicazione di modalità di controlli interni, ulteriori ai minimi di legge, derivati da Regolamenti, Procedure, audit, di seconda e terza parte realizzati anche a campione, in applicazione del Sistema di gestione integrato implementato in **RBS** (Norme UNI EN ISO 9001 - BS OHSAS 18001- UNI CEI ISO 27001 - UNI EN 15835 PCI-.DSS)

MATRICE DI DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

	P	D	C	R = P x C x D
(P x D x C) hp1	1	1	1	1
(P x D x C) hp2	1	2	1	2
(P x D x C) hp3	1	1	2	2
(P x D x C) hp4	1	2	2	4
(P x D x C) hp5	2	1	1	2
(P x D x C) hp6	2	2	1	4
(P x D x C) hp7	2	1	2	4
(P x D x C) hp8	2	2	2	8

Se uno tra Pericolo Danno o Contatto è pari a zero il Rischio è sempre nullo

Pertanto, tutti i rischi legati alla possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte di risorse aziendali, dipendenti e collaboratori (sia professionali sia volontari) vengono valutati applicando tale metodologia, fatta salva diversa indicazione eventualmente esplicitata e motivata a margine del singolo evento potenziale fonte di reato, allorché riportato nella matrice di valutazione del rischio costituenti la sezione applicativa per l'attuazione del Modello-231 della **RBS**.

3 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

Dall'analisi effettuata consegue che la Parte Speciale è composta da 5 Protocolli per ciascuno dei processi/attività individuati quali a rischio.

I protocolli sono i seguenti:

- Protocollo 01 Amministrativo – finanziario ;
- Protocollo 02 Approvvigionamento
- Protocollo 03 Commerciale
- Protocollo 04 Erogazione del servizio
- Protocollo 05 Risorse umane

Nei protocolli sopra indicati sono rispettivamente descritte:

1. Scopo a ambito di applicazione (le fattispecie di Reato);
2. Responsabilità (i soggetti destinatari);
3. le Attività;
4. I Protocolli (i principi di comportamento e misure per la prevenzione dei Reati);
5. Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.
6. I documenti di riferimento (regolamenti –procedure in essere ecc)

Per le fonti normative applicabili si fa riferimento all'elenco norme e regolamenti redatto in applicazione del Sistema di gestione integrato.

4 ALLEGATI

Sono parte integrante della Parte speciale ed ad essa allegati:

- il Codice Etico
- il Sistema Disciplinare
- Matrice rischi reati (file xls.)